

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

N. 28 del 29/10/2012	OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'IMU – imposta municipale propria.
-------------------------	---

L'anno **duemiladodici** il giorno **29** del mese di **ottobre** alle ore **21,30** nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
1) RATTI dr. Marco (<i>Sindaco</i>)	X	
2) PERSANO Stefano	X	
3) MERLO Massimo	X	
4) MERLO Amalio	X	
5) GHIO Ambrogio		X
6) CISERCHIA Lorenzo Alfredo	X	
7) GHIO Tobia		X
8) MERLO Paola	X	
9) REPETTO Gianni Mario		X
10) GUIDO Giuliano		X
11) REPETTO Mario	X	
12) CAMERA Stefano	X	
13) MERLO Elio	X	

Partecipa il Segretario comunale **Sig. CAVIGGIA Dr. Gianfranco**
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **Sig. RATTI dr. Marco**, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

TECNICO-PROCEDURALE: Favorevole

Il Responsabile del Servizio

TECNICO-CONTABILE: Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Art. 153, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:

Visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti sullo stanziamento.

Il Responsabile del Servizio

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere il segretario Comunale (artt. 49, c. 1 e 2, del T.U. n. 267/2000 e s.i.m.);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con D.Lgs. n. 23 del 14 Marzo 2011, artt. 8 e 9, è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale propria (I.M.U.), che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- con successivo Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011 e s.m.i., il cui art. 13 ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:
 - Anticipo dell'entrate in vigore del tributo al 1° Gennaio 2012;
 - Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
 - Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

Visto l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locale di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni provvedono a disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerata la necessità di deliberare uno specifico Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza

nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214/2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Vista la bozza di Regolamento Comunale, che si compone di nr. 14 articoli, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed elaborata tenendo conto delle nuove disposizioni normative fino ad oggi emanate;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alla disciplina normativa inerente l'imposta municipale propria in base al D.Lgs. n. 23/2011, all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, al D.Lgs. n. 504/1992 per quanto applicabile, alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Ritenuto il suddetto Regolamento meritevole di approvazione;

Dato atto che:

- le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) saranno determinate annualmente, con apposita deliberazione;
- il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'I.M.U. in via sperimentale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 comma 15 della Legge n. 214/2011 – *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997”*;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti:

- il Decreto Legge n. 16 del 2 Marzo 2012, convertito nella Legge n. 44 del 26 Aprile 2012;
- il Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”;
- il D. Lgs. n. 23 del 14 Marzo 2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione espressa nei modi di legge che dà il seguente risultato:

- Presenti n. 9; Votanti n. 9; Voti Favorevoli n. 6; Contrari n.zero; Astenuti n.3 (Camera – Repetto – Merlo E.);

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di approvare il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” (I.M.U.) del Comune di Bosio composto di nr. 14 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il predetto Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’I.M.U. in via sperimentale;
4. di dare atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base al D.Lgs. n. 23/2011, all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, al D.Lgs. n. 504/1992 per quanto applicabile, alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’esercizio finanziario 2012 vengono determinate con delibera consigliare;

Di dichiarare , con successiva e separata votazione, la presente immediatamente esecutiva;

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

COMUNE DI BOSIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento

Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

Art. 2 - Fabbricato parzialmente costruito

Art. 3 - Riduzione base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 4 - Determinazione dei valori di mercato delle aree fabbricabili

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Titolo II – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 6 - Casi di assimilazione all'abitazione principale

Art. 7 - Abitazione a disposizione

Art. 8 - Immobili utilizzati da enti non commerciali

Art. 9 - Terreni agricoli

Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI - COMPENSAZIONI

Art. 10 - Versamenti

Art. 11 - Differimento dei termini di versamento

Art. 12 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Art. 13 - Riscossione coattiva

Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Disposizioni finali

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, comma 1¹, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) introdotta dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

ART. 2 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1) In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

2) Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

ART. 3 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1) La riduzione del 50% della base imponibile di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

- a) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
- b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica, così come previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380²;

¹ L'articolo 52, comma 1, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) stabilisce che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

² L'articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è il seguente:
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli

edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;*

- c) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
- 2) A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
- a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
- 3) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 4) Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio tecnico o professionista esterno.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

- 1) Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, agevolando l'individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta Comunale può stabilire annualmente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
- 2) La determinazione dei valori deve avvenire sulla base dei seguenti criteri:
- a) individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli elementi morfologici e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed edilizie nonché delle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, possano
considerarsi omogenee;

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

[Omissis]

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che

*possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (...).*

- b) rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi dall'Osservatorio Immobiliare, dalle agenzie immobiliari e degli atti di trasferimento della proprietà più significativi;
- c) determinazione di valori medi che tengano conto dell'indice di edificabilità e della destinazione d'uso consentita, nonché delle principali cause di decremento e/o incremento che incidono sulla valorizzazione delle aree.

2) I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3) Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono allo sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del Comune.

ART. 5 – AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

1) L'art. 13 comma 2 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) richiama l'agevolazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e, al contempo, specifica i soggetti beneficiari della stessa. Pertanto, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Titolo II – ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 6 – CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1) In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene equiparata all'abitazione principale, scontando così il regime fiscale agevolato per essa previsto:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata³;
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

2) Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale⁴.

ART. 7 - ABITAZIONE A DISPOSIZIONE

1) Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, s'intende per "abitazione a disposizione" (o "seconda casa" o "abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale") l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo

⁴ Si veda l'articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011)

catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:

a) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia ~~quest'ultima~~ posseduta in

³ Facoltà prevista dall'articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, espressamente richiamato dall'articolo 13, comma 10, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011).

⁵ Si veda l'articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011)

proprietà, in locazione o in comodato;

b) non rientrante nelle ipotesi di abitazione principale previste dalla disciplina vigente.

2) Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale⁵.

ART. 8 – IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

1) L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per le finalità ivi indicate, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

2) L'esenzione di cui al comma 1 è estesa, alle medesime condizioni, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, regolarmente iscritte nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 sempre del d.Lgs. n. 460/1997. La cancellazione dal predetto elenco ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 9 – TERRENI AGRICOLI

1) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di BOSIO è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI

ART. 10 – VERSAMENTI

1) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata.

ART. 11 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1) I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2) La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

3) Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota dell'imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato.

ART. 12 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI - COMPENSAZIONI

⁵ Si veda l'articolo 12, comma 2, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011)

1) Non si fa luogo al versamento dell'imposta municipale propria dovuta a seguito di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta è inferiore a €. 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2) Se l'importo dovuto supera il limite di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

3) L'importo di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche nei casi di richiesta di rimborso.

⁶ Si veda l'articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011)

4) Per i crediti derivanti da violazioni degli obblighi tributari trovano applicazione i limiti previsti dall'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in Legge n. 44/2012) ovvero, qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, così come stabilito del Regolamento generale delle Entrate comunali, alle cui norme, se compatibili, si rinvia per i vari aspetti, quali l'individuazione degli strumenti deflattivi del contenzioso, non disciplinati da questo regolamento.

5) Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 13 – RISCOSSIONE COATTIVA

1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 o ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 693. Qualora le disposizioni legislative lo consentano, la riscossione coattiva può essere effettuata tramite società private iscritte all'albo dei concessionari della riscossione.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3) E' abrogata ogni norma regolamentare comunale in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

⁷ Si veda l'articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011)

Letto, confermato, sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Marco Ratti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Caviggia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario sottoscritto, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito istituzionale dell'Ente dal giorno **12/11/2012** per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente verrà data notizia ai Capigruppo Consiliari.

Dalla Residenza Comunale, li **12/11/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gian Franco Caviggia

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

(ART. 134, D.LGS. 18 AGOSTO 2000) N. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

oggi decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

dichiarata immediatamente esecutiva (134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

Li, 29/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIAN FRANCO CAVIGGIA

Copia conforme ad uso amministrativo.

Bosio, li 29/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gian Franco Caviggia)

⁸ Si veda l'articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011)